REGOLAMENTO (CEE) N. 1248/79 DELLA COMMISSIONE
del 26 giugno 1979
recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 557/79 recante modalità d'applicazione del regime di aiuto al consumo per l'olio d'oliva

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 590/79 (2), in particolare l'articolo 11, paragrafo 5,

considerando che, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 557/79 (3), modificato dal regolamento (CEE) n. 1036/79 (4), le imprese di condizionamento riconosciute che hanno chiesto il riconoscimento nel mese di aprile 1979 devono fornire entro il 15 giugno 1979 un certo numero di informazioni contabili allo Stato membro interessato affinché esso possa controllare il diritto all'aiuto dei quantitativi di olio d'oliva usciti dalle imprese prima della data del loro riconoscimento ;

considerando che per motivi di carattere amministrativo lo Stato membro principalmente interessato non è in grado di concedere tutti i riconoscimenti prima del 15 giugno 1979 ; che occorre pertanto fissare una nuova data per consentire a tale Stato di pronunciarsi tempestivamente sull'insieme delle domande di riconoscimento che gli sono presentate ;

considerando che nel testo tedesco dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 557/79 è emerso un errore e che occorre correggerlo ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i grassi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Nell'articolo 5, paragrafo 1, prima frase, del regolamento (CEE) n. 557/79, la data del 15 giugno 1979 è sostituita da quella del 10 luglio 1979.

Articolo 2

L'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 557/79 è sostituito, nella versione tedesca, dal seguente testo :

« *Artikel 5*

(1) Die Abfüllbetriebe, die vor dem 1. Mai 1979 ihre Anerkennung beantragt haben und anerkannt worden sind, teilen dem betreffenden Mitgliedstaat bis spätestens 10. Juli 1979 folgendes mit :

a) die Mengen Olivenöl mit Ursprung in der Gemeinschaft, die in unmittelbare Umschliessungen mit einem Fassungsvermögen von höchstens netto 55 Litern abgefüllt sind und den Betrieb in der Zeit vom 1. April 1979 bis zum Tag der Anerkennung verlassen haben,

b) die am 1. April 1979 vorhandenen Olivenölbestände, aufgegliedert nach Ursprung und Art der Verpackung,

c) die in der Zeit vom 1. April 1979 bis zum Zeitpunkt der Beantragung der Anerkennung in den Betrieb eingegangenen Olivenölmengen, aufgegliedert nach Ursprung und Art der Verpackung.

(2) Die Abfüllbetriebe, deren Anerkennung nach dem 1. Mai 1979 beantragt worden ist und die anerkannt worden sind, haben nur für die Olivenölmengen, die nach dem Zeitpunkt ihrer Anerkennung aus dem Betrieb ausgeliefert worden sind, Anspruch auf die Verbrachsbeihilfe ».

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso si applica a decorrere dal 15 giugno 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto à Bruxelles, il 26 giugno 1979.

Per la Commissione
Finn GUNDELACH
Vicepresidente

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 78 del 30. 3. 1979, pag. 1.
(3) GU n. L 73 del 24. 3. 1979, pag. 13.
(4) GU n. L 130 del 29. 5. 1979, pag. 18.